

## Piano direttore del Cantone Ticino

### Approvazione delle schede di coordinamento A (Piano di Magadino)

Il 30 settembre 2005 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha deciso quanto segue:

1. Sulla base del rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) del 22 settembre 2005, le schede di coordinamento A del Piano direttore del Cantone Ticino sono approvate.
2. a. Condizione risolutiva
  - L'approvazione dell'allegato 1 della scheda A.12 è legata alla conferma dell'importanza nazionale del collegamento A2–A13 ed al mantenimento della competenza cantonale per la sua realizzazione (rete complementare, secondo le disposizioni d'esecuzione della nuova perequazione finanziaria, proposta del 24 settembre 2004).
- b. Modifiche
  - Le disposizioni sulle procedure (pag. 7) della scheda A.12, allegato 1 dovranno essere completate aggiungendo, accanto ad AlpTransit e BUWAL, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
  - Le disposizioni sulla Tappa 1 della scheda A.10, allegato 2 (Comprensorio speciale AlpTransit) sono modificate come segue: il passaggio «in relazione alle future opportunità di sviluppo legate alla nuova infrastruttura ferroviaria, nonché» è stralciato.
  - Le disposizioni sul criterio pianificatorio numero 3.a) per la delimitazione e l'adozione di zone agricole attrezzate della scheda A.3, allegato 1 sono modificate come segue: il passaggio «e nella misura del possibile,» è stralciato.
  - La scheda A.10 è completata con un riferimento alla scheda 8.4 (Insediamenti d'importanza nazionale).
  - Il capitolo «Istanze interessate» della scheda A.10 è completato con l'aggiunta dell'Ufficio federale della cultura (UFC).
  - Il capitolo «Istanze interessate» della scheda A.3 è completato con l'aggiunta dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
- c. Oneri (da adempiere entro tre anni dalla presente decisione)
  - Il Cantone completa la scheda A.8 con le indicazioni sul fabbisogno di spazio da parte dei corsi d'acqua all'interno del Piano di Magadino e verifica la presenza di eventuali conflitti tra la nuova strada di collegamento A2–A13 (scheda A.12, allegato 1) e la protezione delle acque sotterranee (cfr. le indicazioni al punto 2.2 «Corsi d'acqua» del rapporto d'esame dell'USTE).
  - Il Cantone completa la scheda A.10 con le indicazioni sullo sviluppo degli insediamenti e le coordina con quelle delle altre schede di Piano direttore, in particolare con le schede 12.22.1-5 e 12.25.1-6 (cfr. punto 2.2 «Insediamenti» del rapporto d'esame dell'USTE).

- Il Cantone completa la scheda A.12, verificando la necessità di dissodamento derivante dalla realizzazione della nuova strada di collegamento A2–A13 (scheda A.12, allegato 1; cfr. punto 2.2 «Natura e paesaggio» del rapporto d’esame dell’USTE).
  - Il Cantone rivede l’assegnazione del grado di coordinamento degli interventi legati al potenziamento del trasporto pubblico (scheda A.12, allegato 2; cfr. punto 2.2 «Trasporti» del rapporto d’esame dell’USTE).
  - Il Cantone completa la rappresentazione grafica delle schede A con gli oggetti d’importanza nazionale inventariati e gli insediamenti di importanza nazionale (ISOS) e adegua la terminologia della didascalia n. 5, carichi ambientali, conformemente all’ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR, RS 814.600).
3. Il rapporto complementare sulle compensazioni straordinarie A2-A13/ AlpTransit è parte integrante della documentazione. Esso fissa, in maniera vincolante per le autorità cantonali, gli ambiti di intervento delle misure di compensazione associate all’attraversamento della zona palustre d’importanza nazionale numero 260 da parte del nuovo collegamento stradale A2–A13 (scheda A.12, allegato 1).
4. Aggiornamento
- Il Cantone aggiorna il PD come da articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1).
5. Comunicazione
- Il Cantone comunica la presente decisione a tutti i detentori del Piano direttore cantonale.

I documenti approvati e il rapporto d’esame dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale possono essere consultati durante i normali orari di lavoro presso i seguenti servizi:

- Sezione dello sviluppo territoriale, Viale Franscini 17, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 37 74
- Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10, 3003 Berna, tel. 031 322 40 58

29 novembre 2005

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

## Abbonamento al Foglio federale

---

Il *Foglio federale* pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il *Foglio federale* reca quale allegato la *Raccolta ufficiale delle leggi federali* (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare al *Foglio federale* completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, presso la Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il primo numero dell'anno verrà automaticamente rinnovato l'abbonamento.

Il prezzo dell'abbonamento annuo al *Foglio federale*, inclusa la *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, è di 240.40 franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero (4 per il Foglio federale e 2 per la *Raccolta ufficiale delle leggi federali*). Ogni raccoglitore supplementare verrà fatturato al prezzo di fr. 13.– per gli abbonati in Svizzera e fr. 17.– per quelli all'estero (IVA del 2,4 per cento inclusa). L'abbonamento inizia il 1° gennaio.

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la *Raccolta ufficiale delle leggi federali*). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 134.– franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa).

Il prezzo dell'abbonamento unicamente alla *Raccolta ufficiale delle leggi federali* ammonta a 106.40 franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa). L'abbonamento inizia il 1° gennaio.

Ci si può parimenti procurare, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (Fax: 031 - 325 50 58), gli *estratti* dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti, nonché, sino ad esaurimento della riserva, le *annate* del *Foglio federale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi federali*.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o alla Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona.

29 novembre 2005

Cancelleria federale

---